

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/12/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36743-la-tutela-previdenziale-del-socio-amministratore>

Autore: Vitiello Nicola

La tutela previdenziale del socio amministratore

LA TUTELA PREVIDENZIALE DEL SOCIO AMMINISTRATORE

Sommario: 1) Premessa; 2) Evoluzione storica; 3) La Gestione speciale commercianti; 4) La Gestione separata; 5) I requisiti per l'iscrizione alla Gestione speciale; 6) La tesi delle Sezioni Unite; 7) Il nuovo intervento del legislatore: la legge di interpretazione autentica; 8) Nuovo intervento delle Sezioni Unite; 9) La questione di legittimità costituzionale; 10) Conclusioni.

1) PREMESSA

La frammentazione del mercato del lavoro, comportante la previsione di nuove tipologie contrattuali, ha determinato la necessità da parte del legislatore di riformare il sistema di tutele previdenziali, originariamente basato unicamente sulla dicotomia lavoratore autonomo – lavoratore subordinato.

Tale opera è stata compiuta nel corso degli anni mediante, da una parte, la previsione di Istituti previdenziali specifici per talune categorie di lavoratori (quali avvocati, medici, geometri, giornalisti, etc.) e, dall'altra, la creazione di un nuovo Fondo presso l'INPS, cd. "Gestione separata", con il quale, nell'ambito di una politica di universalizzazione delle tutele, si voleva ampliare il novero dei soggetti coperti dal punto di vista previdenziale, ricomprendendo sia coloro che fino ad allora erano privi di tutele e sia chi svolgeva diversi tipi di attività, al fine di garantire a ciascuna attività la relativa forma di assicurazione.

La Gestione separata nasce, pertanto, come una nuova tutela previdenziale, caratterizzata dalla circostanza di poter essere unica – poiché corrispondente all'unica attività svolta – oppure complementare a quella prestata dalla gestione cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata.

La previsione di una così peculiare tutela previdenziale avrebbe dovuto obbligare il legislatore a una sua attenta analisi e definizione normativa e contenutistica, al fine di permettere alla Gestione separata di operare organicamente e di armonizzarsi con le altre forme di tutela previdenziale ed evitare potenziali conflitti tra le diverse forme di tutela previdenziale.

Tale operazione è stata compiuta solo in parte, e proprio la mancata previsione di criteri operativi dei diversi Fondi¹, aventi ognuno proprie caratteristiche, ha determinato l'insorgere di numerosi casi di conflitto circa l'assoggettamento di una specifica attività lavorativa ad una o più forme di tutela previdenziale.

Particolari problematiche sono sorte con riferimento alla posizione dei soggetti che svolgono attività commerciale, percependo contestualmente compensi a titolo di amministratore di società.

2) EVOLUZIONE STORICA

La materia attinente alla contribuzione previdenziale per lo svolgimento di attività autonome in imprese commerciali, anche presso la medesima impresa, assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata oggetto di una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale.

3) LA GESTIONE SPECIALE COMMERCianti

I contributi previdenziali da lavoro autonomo derivano dallo svolgimento dell'attività di impresa (individuale, familiare o società) disciplinata dagli articoli n. 2082 e ss. c.c.

L'art. 2082 c.c., infatti, definisce l'imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.

La professionalità dell'esercizio di attività d'impresa implica l'abitudine ma non necessariamente la continuità (è imprenditore anche chi esercita attività stagionale, esempio: stabilimento balneare), né l'esclusività o la prevalenza (è imprenditore anche l'impiegato che nelle ore libere gestisce un bar).

Tuttavia, perché l'esercizio d'impresa determini il sorgere dell'obbligo contributivo – decorrente dal 1 gennaio 1965, ai sensi della L. 613/66 – l'attività deve essere abituale e prevalente, ossia svolta, in termini di tempo impiegato e di reddito percepito, in modo prevalente rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.

Pertanto, tutti coloro che esercitano attività lavorativa in forma autonoma avente carattere abituale e prevalente sono soggetti all'iscrizione alla Gestione speciale commercianti o artigiani dell'INPS purchè ne sussistano i requisiti.

¹ Per il lavoratore subordinato la contribuzione costituisce una quota percentuale dell'imponibile contributivo; il lavoratore autonomo, invece, è tenuto al pagamento di una somma fissa suddivisa in quattro rate, oltre al pagamento di una quota percentuale qualora il reddito da lavoro dichiarato superi il minimale di legge; per i lavoratori a progetto, per gli associati in partecipazione e per gli amministratori di società l'obbligo contributivo si esplica nel pagamento di una somma percentuale – inferiore a quella prevista per il lavoratore subordinato – da calcolarsi sul compenso percepito.

Con particolare riferimento all'attività commerciale (indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'impresa, essendo, sotto questo aspetto, equiparate le società di persone a quelle di capitali) i criteri necessari ai fini dell'iscrivibilità del soggetto sono:

- Avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- Partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
- Essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.

La presenza di tutti i menzionati requisiti determina l'obbligo, in capo al soggetto interessato, di iscriversi alla Gestione speciale commercianti dell'INPS.

Unica eccezione è prevista per i soci delle S.r.l., per i quali l'obbligo di iscrizione alla Gestione speciale commercianti dell'INPS scatta anche in assenza del requisito dell'assunzione del rischio di impresa.

Tale complesso normativo è stato, tuttavia, profondamente innovato dal legislatore a metà degli anni '90, prima con l'istituzione della Gestione separata, e dopo con le modifiche introdotte con la L. 662/96, prevedenti la possibilità di iscrizione a nuove attività ed a soggetti esclusi in precedenza.

4) LA GESTIONE SEPARATA

Come noto, la L. 335 del 1995 ha introdotto l'istituto della Gestione separata – assicurando la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

Tale proposito si è realizzato in tre modi (art. 2, c. 25, L. 335/95):

- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa poi avvenuta col D.Lgs. attuativo 103/96;
- Aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- Disponendo l'iscrizione alla Gestione separata di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non era prevista una specifica cassa previdenziale – ovvero dei professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non fosse iscrivibile alla Cassa di appartenenza –, della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co-co-co) e della categoria dei venditori a domicilio, *ex art. 36, L. 426/71*.

All'interno di tali tipologie di lavoratori, per i quali sorge l'obbligo di iscrizione e di versamento di una quota percentuale del proprio compenso, rientrano anche gli amministratori di società di capitali, qualora ricevano un compenso per l'attività da loro prestata.

Tale forma assicurativa ha immediatamente presentato delle problematiche di interpretazione ed applicazione con riferimento ai soggetti che svolgevano plurime attività autonome, anche presso la medesima impresa.

A tal proposito, l'art. 1, c. 208, L. 662/96, nel tentativo di ovviare a tali criticità, ha statuito che “Qualora i soggetti esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettate a forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'INPS decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente...”.

Tale enunciato normativo ha, tuttavia, lasciato irrisolti due aspetti particolarmente importanti relativi alla valutazione sia della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, nei singoli casi di specie, alla Gestione speciale Commercianti ovvero alla Gestione separata e sia degli elementi qualificanti una determinata attività come prevalente.

5) I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SPECIALE

a) Il concetto di abitualità e il rischio di impresa

L'Istituto previdenziale ha ripetutamente individuato i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione di un soggetto alle Gestioni artigiani o commercianti, evidenziando come prerogative fondamentali siano l'abitualità e la professionalità della prestazione lavorativa².

In particolare l'abitualità dell'attività economica deve essere intesa non “in senso assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore possa riconoscersi anche in ragione di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”³.

Particolari problematiche erano sorte riguardo alla necessaria sussistenza, ai fini dell'iscrizione, del diverso requisito della piena responsabilità di impresa, il cd. rischio di impresa.

Un'interpretazione stringente della normativa, infatti, limitava le ipotesi di iscrizione alla Gestione speciale commercianti solo a coloro che svolgevano l'attività in modo abituale, prevalente e soprattutto che avessero un reale potere decisionale, l'esito del quale ricadeva direttamente sul soggetto e sul suo patrimonio.

Nel caso di socio di società commerciale, tale requisito non risultava soddisfatto, in quanto il potere decisionale era esercitato non dai singoli soci, ma dal collegio, inteso come organo autonomo, ovvero dall'amministratore unico della società,

² In ultimo, INPS, circolare, 14 maggio 2013, n. 78.

³ Agenzia delle Entrate, risoluzione, 16 dicembre 2011, n. 126/E.

con conseguente mancanza dei requisiti necessari per l'iscrizione alla Gestione commerciante in capo ai meri soci⁴.

L'INPS è intervenuto evidenziando che, a proposito dei soci di una s.r.l., è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, a prescindere da numero di dipendenti occupati nell'impresa.

L'art. 1, comma 203, della legge 662/1996 ha, infatti, ridefinito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella Gestione speciale commercianti ed ha introdotto l'obbligo di iscrizione della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica e di impresa⁵.

b) Il concetto di prevalenza

L'Istituto ha fin da subito ritenuto che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza ai sensi dell'art. 1, c. 208, L. 622/96, dovessero intendersi solo quelle aventi natura imprenditoriale, ossia *ex art.* 2195 c.c. quelle definibili come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.

Così operando, l'INPS ha limitato l'applicazione della normativa in argomento alle sole ipotesi delle attività miste, per le quali era previsto un criterio di semplificazione: una sorta di *fictio iuris* per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano o coltivatore diretto – con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative – è come se svolgesse un'unica attività di impresa (quella cd. “prevalente”) con la conseguenza che è unica anche la posizione previdenziale⁶.

⁴ Nel caso di una società in persone, i soci sono obbligati all'iscrizione nella Gestione speciale commercianti – anche come coadiuvanti – qualora svolgano la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza. Unica eccezione è rappresentata dalla figura del socio accomandante nella s.a.s., il quale non è iscrivibile ad alcuna gestione previdenziale qualora operi come mero socio di capitale: diversamente, ricorrendone i presupposti, può essere iscritto come familiare coadiuvante ovvero come dipendente.

⁵ Diversamente, se il socio di s.r.l. non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad etero-direzione (da parte del consiglio di amministrazione) in termini di rispetto degli orari prestabiliti, di giustificazione assenze, di sanzioni disciplinari, il suo lavoro è inquadrabile come lavoro dipendente.

Tale situazione può verificarsi anche quando il socio sia membro del consiglio di amministrazione poiché pur essendo egli stesso un amministratore, può subire le decisioni di una maggioranza contraria.

⁶ Tale criterio di semplificazione, da un lato, è necessario poiché nelle attività “miste” può non essere agevole distinguere l'attività da qualificare come impresa commerciale, o

Il concetto di prevalenza non era, pertanto, applicabile nella diversa ipotesi di attività autonome svolte in forma non imprenditoriale: conseguentemente, nel caso di contemporaneo esercizio di due attività – una di natura imprenditoriale e una ricompresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata – sorgeva l'obbligo per il soggetto interessato, in presenza dei requisiti, di procedere ad un doppio versamento contributivo, nell'ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate⁷.

6) LA TESI DELLE SEZIONI UNITE

L'orientamento dell'Istituto previdenziale è stato tuttavia sottoposto a numerose considerazioni critiche, riguardo l'illegittimità del regime della doppia iscrizione.

Autorevole giurisprudenza⁸, infatti, si è orientata per la tesi dell'unicità dell'iscrizione presso la gestione assicurativa individuata in base all'attività svolta in misura prevalente, evidenziando che la tesi dell'INPS, volta a circoscrivere il principio di prevalenza alla sola ipotesi di attività imprenditoriale, non avesse alcun fondamento letterale, logico o sistematico.

Si è osservato che il criterio di prevalenza opera con riferimento a tutte le attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: non essendo esclusa alcuna tipologia di assicurazione obbligatoria, tale regola doveva applicarsi anche con riferimento alla Gestione separata, sicuramente obbligatoria, non ravvisandosi ipotesi derogatorie qualora la medesima Gestione avesse avuto natura complementare.

L'incompatibilità della coesistenza di due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto determinava, secondo tale orientamento, l'obbligo di richiedere l'iscrizione alla gestione competente in relazione all'attività svolta con carattere di abitualità e di prevalenza.

Pertanto, nella specifica ipotesi di socio di s.r.l. che esercitava attività commerciale nell'ambito della medesima società e che contemporaneamente svolgeva attività di amministratore, la giurisprudenza⁹ ha più volte escluso l'assoggettamento all'obbligo di duplice iscrizione e versamento alla Gestione speciale commercianti ed alla Gestione separata.

artigianale o agricola, dall'altro, opera anche un beneficio previdenziale, determinando l'accreditamento dei contributi ad una sola gestione, evitando futuri problemi di trasferimento dei contributi da una gestione all'altra. Sul punto, Cass. Civ., SS. UU., 8 agosto 2011, n. 17076.

⁷ Sul punto, A. BARBATO, "Doppia attività e contributi versati sull'attività prevalente: i chiarimenti", su www.job.fanpage.it, 2013.

⁸ Cass. Civ., SS. UU., 12 gennaio 2010, n. 3240.

⁹ Cass. Civ., SS. UU., 12 gennaio 2010, n. 3240. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5 ottobre 2007, n. 20886; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 gennaio 2008, n. 149; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 gennaio 2008, n. 854; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 maggio 2008, n. 12103; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 2 ottobre 2008, n. 24403. In dottrina, V. D'ANDO', "Amministratore di s.r.l. e suo socio lavoratore: iscrizione sulla gestione prevalente", su Altalex 2007.

Proprio al fine di individuare l'attività prevalente, lo stesso orientamento giurisprudenziale aveva indicato diversi elementi volti a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente – rispetto agli altri fattori produttivi – al lavoro aziendale.

In particolare, la giurisprudenza aveva evidenziato che all'amministratore era affidata la gestione della società, e dunque un'attività a contenuto imprenditoriale, che si manifestava non solo nel compimento di meri atti giuridici, ma anche nell'organizzazione e nel coordinamento di fattori produttivi, comprendendovi sia il momento decisionale, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non dovesse essere caratterizzato dall'abitudine dell'impegno esecutivo: tale attività doveva essere considerata come lavoro autonomo, e come tale legittimante l'iscrizione alla Gestione separata.

Diversamente, l'attività commerciale consisteva nella partecipazione personale e prevalente, rispetto agli altri fattori produttivi, al lavoro aziendale.

Spettava, pertanto, all'Istituto dimostrare la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale – inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa – con carattere di abitudine ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi: in assenza di tale prova, non vi era necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del soggetto interessato unicamente alla Gestione separata.

Soddisfatto l'onere probatorio, il medesimo ente doveva poi procedere al giudizio di prevalenza, verificando se il soggetto interessato avesse dedicato personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società ovvero ai compiti di commerciante¹⁰.

7) IL NUOVO INTERVENTO DEL LEGISLATORE: LA LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In tale contesto, di fronte al perdurare del contrasto tra l'interpretazione dell'INPS e l'orientamento prevalente giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore che, con l'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10, ha introdotto una norma di interpretazione autentica relativa al citato art. 1, comma 208, L. 622/96, disponendo che tale enunciato normativo “si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali sono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 622/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione

¹⁰ Sul punto, Tribunale di Milano, 8 novembre 2011, n. 5333.

alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335".

La norma introdotta – diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e valevole anche retroattivamente¹¹ – ha, dunque, recuperato l'approdo ermeneutico dell'Istituto secondo cui il socio lavoratore di una s.r.l. che svolga al contempo attività di amministratore della stessa società è tenuto alla doppia iscrizione, applicandosi il criterio della prevalenza – che guida la regola dell'unicità dell'iscrizione – unicamente per le attività dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

La *ratio* di tale intervento è da ricercarsi nell'intento di applicare – in caso di attività miste – un criterio unificante (la prevalenza), mediato da una verifica dell'INPS, attribuendo a quest'ultimo una facoltà, legata al presupposto dell'attività prevalente, di imputazione del pagamento dei contributi compiuto dal soggetto obbligato in deroga alla disciplina posta dall'art. 1193 c.c.¹²

8) NUOVO INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE.

Nel descritto mutato contesto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente era privo di pregio, tanto da necessitare un nuovo intervento delle Sezioni Unite.

I Giudici di legittimità¹³ hanno, infatti, osservato come il legislatore abbia chiarito ed individuato in modo esaustivo l'area di applicazione del criterio dell'attività prevalente, prevedendo un criterio applicabile – stante la natura di norma di interpretazione autentica – anche retroattivamente ed applicabile a tutti i rapporti previdenziali attivi ed anche ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i limiti prescrizionali.

Deve, infatti, osservarsi che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all'esercizio dell'attività di impresa commerciale ovvero artigiana – la quale di per sé comporta l'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale presso l'INPS – non determina l'applicazione del criterio dell'attività prevalente, rimanendo distinte ed autonome in quanto distinto e autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.

Il parametro semplificante e derogatorio della prevalenza permette – nell'ipotesi di un soggetto al contempo commerciante ed artigiano, con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative – di individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali con riferimento

¹¹ Sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 10 aprile 2012, n. 5678.

¹² Sul punto, Cass. Civ., SS. UU., 8 agosto 2011, n. 17076.

¹³ Cass. Civ., Sez. UU., 8 agosto 2011, n. 17076. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 12 luglio 2012, n. 11804; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 22 ottobre 2013, n. 23943.

anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in altra gestione previdenziale¹⁴.

Non essendo applicabile il criterio semplificante della prevalenza, il soggetto che contestualmente svolge attività di lavoro autonomo e ricopre la qualifica di amministratore della società è tenuto alla doppia iscrizione presso l'INPS, sia nella Gestione speciale commercianti (ovvero artigiana) e sia nella Gestione separata.

Pertanto, la disposizione in esame impone il principio generale per cui chi eserciti più attività assoggettate a contribuzione, deve iscriversi a tutte le gestioni e versare i relativi contributi, dovendo l'INPS unicamente fornire la prova dello svolgimento di un'altra attività rispetto a quella di amministratore¹⁵.

9) LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Tale ricostruzione è stata implicitamente confermata anche dalla Corte Costituzionale¹⁶, la quale – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità sollevata dalla Corte di Appello di Genova con riferimento all'art. 12, comma 11, D.L. 78/10 – ha ribadito come l'enunciato in esame sia qualificabile come norma di interpretazione autentica, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art. 70 Cost.

Proprio con riferimento al divieto di retroattività *ex art. 25 Cost.*, il Giudice della Carta ha osservato che il legislatore può emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché tale retroattività trovi sua adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono motivi imperativi di interesse generali ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha rilevato, peraltro, che nel caso di specie la norma che deriva dall'interpretazione autentica si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconosciuta come una delle possibili letture del testo originario (ossia l'interpretazione dell'INPS), rispettando così lo scopo medesimo di una legge di interpretazione autentica, ossia chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e dell'interesse dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.

¹⁴ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 12 luglio 2012, n. 11804.

¹⁵ In senso conforme, Tribunale di Milano, 8 novembre 2011, n. 5333.

¹⁶ Corte Costituzionale, sentenza, 26 gennaio 2012, n. 15.

10) CONCLUSIONI

Così ricostruito il dettato normativo, è legittimo l'operato dell'INPS che richiede, nel caso di un socio amministratore di una società s.r.l., la doppia iscrizione alla Gestione speciale commercianti – con il versamento del contributo minimo e dell'eventuale contributo addizionale calcolato sulla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci – ed alla Gestione separata, con assoggettamento all'aliquota (ridotta, in virtù della doppia iscrizione) del compenso percepito.

Compito dell'Istituto consiste, allora, nel valutare i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di un soggetto alle Gestioni speciali commercianti o artigiani, dovendo emergere dall'istruttoria compiuta – gravando sull'INPS l'onere di provare la propria pretesa – gli idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitudine dell'apporto conferito¹⁷.

Nicola Vitiello

¹⁷ L'esistenza di un così articolato contrasto giurisprudenziale che ha preceduto l'intervento del legislatore nel 2010 ha determinato l'applicazione dell'art. 15, lett. a), L. 388/00 in tema di quantificazione degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato ovvero omesso pagamento dei contributi. Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite – ovvero quelle già coperte da giudicato oppure per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione – mentre risulta riconoscibile, su richiesta di parte, per i periodi contributivi la cui scadenza del versamento si colloca entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della L. 122/10, recante la disposizione di interpretazione autentica. Sul punto, INPS, circolare, 14 maggio 2013, n. 78.